

DECISIONE (UE) 2016/1041 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 giugno 2016

relativa all'idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica e che abroga la decisione (UE) 2015/300 (BCE/2016/18)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 12.1, l'articolo 18 e il secondo trattino dell'articolo 34.1,

visto l'Indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60) ⁽¹⁾ (Indirizzo sulle caratteristiche generali) e, in particolare, l'articolo 1, paragrafo 4, e i titoli I, II, IV, V, VI e VIII della parte quarta, e la parte sesta,visto l'Indirizzo BCE/2014/31, del 9 luglio 2014, relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie, e che modifica l'indirizzo BCE/2007/9 ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 8,vista la decisione (UE) 2015/774 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2015, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2015/10) ⁽³⁾ e, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 18.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro possono effettuare operazioni di credito con enti creditizi e altri operatori di mercato, erogando prestiti sulla base di adeguate garanzie.
- (2) I criteri e i requisiti minimi relativi alle soglie di qualità creditizia che determinano l'idoneità delle attività negoziabili come garanzia ai fini delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema sono fissati nell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) e in particolare nell'articolo 59 e nella parte quarta, titolo II.
- (3) Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare lo strumentario, i singoli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l'attuazione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 6, dell'Indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), l'Eurosistema si riserva il diritto di determinare se un'emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfa i requisiti di qualità creditizia dell'Eurosistema sulla base di qualunque informazione ritenuta rilevante al fine di assicurare un'adeguata protezione dal rischio dell'Eurosistema.
- (4) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'Indirizzo BCE/2014/31, la soglia di qualità creditizia dell'Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dal governo di uno Stato membro la cui moneta è l'euro sottoposto a un programma dell'Unione europea e/o del Fondo monetario internazionale, salvo che il Consiglio direttivo decida che lo Stato membro interessato non soddisfi le condizioni per il sostegno finanziario e/o il programma macroeconomico.
- (5) Nel febbraio 2015 il Consiglio direttivo ha concluso che non era possibile ipotizzare una positiva conclusione del riesame del programma di assistenza finanziaria dell'Unione europea/Fondo monetario internazionale per la Repubblica ellenica in corso al momento. Pertanto, la Decisione (UE) 2015/300 della Banca centrale europea

⁽¹⁾ GUL 91 del 2.4.2015, pag. 3.⁽²⁾ GUL 240 del 13.8.2014, pag. 28.⁽³⁾ GUL 121 del 14.5.2015, pag. 20.